



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 settembre 2011 (21.09)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0101 (COD)**

---

**12443/1/11  
REV 1 ADD 1**

**ECOFIN 496  
RELEX 744  
CODEC 1146  
PARLNAT 205**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea  
- Adottata dal Consiglio il 20 settembre 2011

---

## I. INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la sua proposta il 21 aprile 2010.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 17 febbraio 2011. Il Parlamento europeo ha adottato 5 emendamenti; l'emendamento 1, presentato a nome della commissione per i bilanci, comprende modifiche apportate all'intero testo.

Il 20 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294, paragrafo 5 del TFUE.

La posizione del Consiglio in prima lettura è il frutto dei contatti informali che hanno avuto luogo tra febbraio e giugno 2011 tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio come previsto ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>.

## II. OBIETTIVO

L'Unione europea fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio a copertura dei rischi di natura politica e sovrana in relazione alle sue attività di prestito e di garanzia sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea a sostegno degli obiettivi di politica estera dell'UE.

Il mandato esterno della BEI per il periodo 2007-2011 è stato definito dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che impone alla Commissione di presentare una relazione intermedia sulla sua applicazione corredata da una proposta di modifica.

Sulla base dei risultati della valutazione intermedia, la proposta della Commissione mira a garantire la continuità della garanzia dell'Unione sui finanziamenti esterni della BEI per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013 e introduce una serie di elementi nuovi:

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

attivazione del "mandato opzionale" da 2 miliardi di EUR, collocato in riserva dalla decisione n. 633/2009/CE, rivolto esclusivamente a progetti che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici in tutte le regioni coperte dalla decisione;

sostituzione dell'attuale sistema di obiettivi regionali per le operazioni coperte da garanzia dell'Unione con obiettivi orizzontali prioritari che interessano tutte le regioni coperte dal mandato esterno;

definizione da parte della Commissione, in collaborazione con la BEI e di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di orientamenti operativi che stabiliscono per ciascuna regione misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale;

rafforzamento della capacità della BEI di sostenere gli obiettivi di sviluppo dell'UE;

attivazione del mandato esterno della BEI nei confronti di cinque nuovi paesi.

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

#### **1) Modifiche strutturali**

La posizione del Consiglio in prima lettura introduce un nuovo allegato III che elenca le regioni e i paesi ammissibili (cfr. la sezione 2 Modifiche nel merito / Ammissibilità dei paesi).

I considerando (15), (16), (17), (18), (19) e (20) della proposta della Commissione sono stati giudicati non essenziali e spostati, previa opportuna riformulazione, in un nuovo allegato IV "Quadro politico regionale".

## 2) Modifiche nel merito

### Questioni chiave

#### *1) Azione a favore dello sviluppo*

La posizione del Consiglio in prima lettura coglie l'accento posto dal Parlamento europeo sul contributo indiretto della BEI al conseguimento dei principi guida generali e degli obiettivi strategici dell'Unione europea, compreso lo sviluppo dei paesi terzi, preservando al contempo il tratto distintivo della BEI quale banca di investimenti.

La BEI è pertanto invitata a definire meglio l'impatto delle sue operazioni esterne sullo sviluppo. Con riguardo ai nuovi requisiti introdotti, occorre assicurare un adeguamento graduale delle risorse umane della BEI, sfruttando al contempo le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. È prevista una maggiore cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). In un considerando modificato (ma non nell'articolato, cfr. di seguito) si è tenuto conto della possibilità, ipotizzata dal Parlamento, di creare un gruppo di esperti incaricati di studiare lo sviluppo di una piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo. La posizione del Consiglio segue inoltre l'approccio del Parlamento europeo che sottolinea il ruolo delle PMI e la necessità di dar loro migliori opportunità di accesso ai servizi finanziari.

A tale riguardo sono stati accolti i seguenti emendamenti.

- Emendamento 1:

articolo 1, paragrafo 2; articolo 7, paragrafo 3 - nuovo paragrafo; considerando (2) - nuovo.

I seguenti emendamenti sono stati accolti parzialmente o previa riformulazione.

- Emendamento 1:

considerando (1); considerando (18); considerando (19) - nuovo; considerando (21); considerando (22); considerando (26) - nuovo; considerando (31); considerando (35); considerando (36); considerando (37) - nuovo; considerando (40) - nuovo: integra varie parti riformulate dell'emendamento 1; articolo 1, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2 - nuovo paragrafo; articolo 6, paragrafo 2; articolo 6, paragrafo 5 - testo riformulato e spostato; articolo 7, paragrafo 1; articolo 7, paragrafo 2; articolo 9, paragrafo 2.

- Emendamento 3:

sui finanziamenti del microcredito, riformulato e spostato nel nuovo considerando (40).

- Emendamento 4:

articolo 9, paragrafo 1.

- Emendamento 5:

riformulato e spostato nell'articolo 1, paragrafo 1.

I seguenti emendamenti sono stati respinti dal Consiglio in quanto si è ritenuto che la proposta di creare gruppi di lavoro faccia riferimento a una base giuridica diversa e quindi non debba essere inserita, mediante un articolo, nella decisione.

- Emendamento 1:

emendamento inteso a introdurre un articolo sulla piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo (il considerando contenuto nella proposta della Commissione è stato mantenuto, ma riformulato);

emendamento inteso a introdurre un articolo concernente un gruppo di lavoro sulle prospettive di finanziamento della cooperazione e dello sviluppo proveniente dall'Unione.

## 2) *Massimali del mandato*

La posizione del Consiglio in prima lettura tiene conto della proposta del Parlamento europeo di aumentare i massimali del mandato rispetto alla proposta della Commissione, alla luce di circostanze temporanee ed eccezionali e fatti salvi i massimali del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Da un lato, il Consiglio accoglie l'emendamento del Parlamento europeo inteso ad aumentare di 1 miliardo di EUR il sub-massimale per i paesi del Mediterraneo al fine di fornire alla regione un supporto adeguato nel contesto dei disordini che hanno interessato il Mediterraneo meridionale nel 2011.

Dall'altro, il Consiglio accoglie parzialmente l'aumento proposto dal Parlamento europeo in tutte le altre regioni, in particolare tenuto conto del fatto che la BEI ha concentrato la sua attività di prestiti esterni nel 2009 e 2010 nel contesto della crisi economica mondiale. A differenza del Parlamento europeo, la posizione del Consiglio in prima lettura prevede tuttavia un uguale aumento del 4% tra le regioni e sottoregioni (esclusi i paesi del Mediterraneo, cfr. in precedenza).

La posizione del Consiglio in prima lettura tiene altresì conto dell'approccio adottato dal Parlamento europeo in materia di flessibilità, accettando di dare agli organi direttivi della BEI la possibilità di riassegnare fino al 10% (l'emendamento 1 prevede il 20%) dei massimali regionali all'interno delle regioni e tra queste.

I seguenti emendamenti sono stati parzialmente accolti.

- Emendamento 1:

articolo 2, paragrafo 1; allegato I.

Emendamenti respinti

Il testo dell'emendamento 1 del Parlamento europeo, che inserisce un nuovo considerando sulla revisione dei massimali, è respinto in quanto l'estensione del mandato a un numero limitato di paesi non giustifica l'aumento sostanziale ed eccezionale dei massimali del mandato previsto nella decisione.

Il testo è stato pertanto adattato per fornire un'adeguata giustificazione dell'aumento in un nuovo considerando (12). Un nuovo considerando (13) introduce le modalità specifiche associate a tale aumento eccezionale. L'articolo 2, paragrafo 2 è stato modificato in linea con la nuova flessibilità introdotta.

### *3) Orientamenti tecnici operativi regionali*

La posizione del Parlamento europeo imponeva l'adozione di orientamenti operativi regionali mediante atti delegati.

Dato il carattere tecnico degli orientamenti, la posizione del Consiglio in prima lettura ne ritiene inappropriata l'adozione mediante atti delegati e mantiene la proposta della Commissione. In questo modo gli orientamenti possono essere redatti dalla Commissione unitamente alla BEI, come previsto dalla proposta della Commissione, il che non sarebbe possibile se gli orientamenti dovessero essere adottati mediante atti delegati.

Il testo dell'emendamento 1 del Parlamento europeo nell'articolo 6 e l'aggiunta di nuovi articoli sull'esercizio e la revoca della delega e le obiezioni agli atti delegati sono pertanto respinti. Il considerando (29) e l'articolo 6, paragrafo 1 sono stati riformulati. Il termine "tecnici" è aggiunto ogni volta che si fa riferimento agli "orientamenti operativi regionali".

#### *4) Ammissibilità dei paesi*

Nella proposta della Commissione i paesi ammissibili sono elencati nell'allegato II e alcuni di essi sono contraddistinti da un asterisco "\*". Per questi paesi, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'Unione deve essere decisa secondo la procedura legislativa ordinaria.

Un emendamento del Parlamento europeo all'allegato II introduce un asterisco per la Bielorussia, invece di una nota in calce indicante le condizioni alle quali la Bielorussia può ottenere l'ammissibilità nella proposta della Commissione.

La posizione del Consiglio in prima lettura prevede un approccio diverso all'ammissibilità dei paesi: l'allegato II elenca le regioni e i paesi potenzialmente ammissibili. Tale elenco di regioni e paesi potenzialmente ammissibili è redatto secondo la procedura legislativa ordinaria. È introdotto un nuovo allegato III, che elenca le regioni e i paesi ammissibili e non comprende paesi diversi da quelli elencati nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo a modifiche dell'allegato III. In tal modo è possibile aggiornare molto più rapidamente l'elenco dei paesi ammissibili alla luce di sviluppi politici significativi, sulla base della valutazione economica e politica globale della Commissione.

Il nuovo considerando relativo all'elenco dei paesi ammissibili introdotto dal Parlamento europeo è stato riformulato (considerando (9)). Sono stati introdotti un nuovo considerando (10), un nuovo articolo 5 e l'allegato III; sono stati modificati l'articolo 4 e l'allegato II.

### 5) *Mandato sui cambiamenti climatici*

La posizione del Consiglio in prima lettura fa proprio l'approccio del Parlamento europeo che conferisce al Consiglio il potere di limitare l'ammissibilità a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione per i paesi che si ritiene non si siano impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici. Tuttavia, nella posizione del Consiglio in prima lettura, ciò dovrebbe avvenire su proposta della Commissione.

I seguenti emendamenti sono stati accolti o accolti previa riformulazione.

#### - Emendamento 1

considerando (15) - nuovo; considerando (16); articolo 2, paragrafo 4; articolo 2, paragrafo 5.

### 6) *Relazioni*

La posizione del Consiglio in prima lettura segue l'approccio del Parlamento europeo, che chiede requisiti supplementari in materia di trasmissione di relazioni.

I seguenti emendamenti sono stati accolti totalmente, parzialmente o previa riformulazione.

#### - Emendamento 1:

considerando (14); considerando (27); considerando (38); articolo 11.

### 7) *Varie*

Altre parti degli emendamenti 1 e 2 sono state accolte parzialmente, totalmente o previa riformulazione nel contesto dei negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

#### Emendamento 1:

considerando (23); considerando (24) - nuovo; considerando (25) - nuovo; considerando (28); considerando (30); considerando (32); considerando (33) - nuovo; articolo 2, paragrafo 6: articolo 3, paragrafo 1; articolo 6, paragrafo 4 - nuovo paragrafo; testo contenuto nell'emendamento 1 riformulato e spostato; articolo 10, paragrafo 5 - nuovo paragrafo; articolo 12; articolo 13, paragrafo 3 - nuovo paragrafo; articolo 14; articolo 15; articolo 17.

#### Emendamento 2:

introduzione di un nuovo considerando sul nuovo quadro finanziario - parzialmente accolta nel nuovo considerando (40).

Alcune parti dell'emendamento 1 sono state respinte nei negoziati, in particolare una serie di elementi che sono stati ritenuti non direttamente legati alla decisione o troppo onerosi.

#### Emendamento 1:

nuovo considerando sui capitali di rischio e i prestiti speciali (reflows) provenienti da precedenti operazioni;  
nuovo considerando su un'analisi dei costi/benefici che la BEI dovrebbe eseguire per ripartire l'insieme delle sue attività esterne su base geografica;  
nuovo paragrafo nell'articolo 6 che introduce l'obbligo per la Commissione di pubblicare un parere motivato per ogni progetto approvato;  
modifica dell'articolo 10, paragrafo 4.

## **IV. CONCLUSIONE**

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione.

Tale compromesso è stato approvato attraverso l'adozione di un accordo politico da parte del Coreper il 7 luglio 2011 e del Consiglio il 18 luglio 2011. Il presidente della commissione per i bilanci ha inviato una lettera al presidente del Coreper comunicandogli che, nel caso in cui il Consiglio trasmetta la sua posizione così come figura nell'allegato alla lettera della commissione, raccomanderà alla seduta plenaria che il Parlamento, in seconda lettura, accolga la posizione del Consiglio senza alcun emendamento, fatto salvo l'esame dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.